



*Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale*

*Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale*

[patrizia.vernoni@regione.piemonte.it](mailto:patrizia.vernoni@regione.piemonte.it)

*Data 13/12/2010*

*Protocollo 0009369/DB1701*

*Classificazione 009.010.020*

AI COMUNI DEL PIEMONTE

ALLE ASSOCIAZIONI DI  
CATEGORIA

ALLE CAMERE DI COMMERCIO  
DEL PIEMONTE

LORO SEDI

**OGGETTO: D.G.R. n. 85-13268 s.m.i. dell'8 febbraio 2010: "Legge regionale 29 dicembre 2006 n. 38 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande" – Art. 8 – "Indirizzi per la predisposizione, da parte dei comuni, dei criteri per l'insediamento delle attività". Prima applicazione". Indicazioni interpretative.**

Con deliberazione n. 85-13268 s.m.i. dell'8 febbraio 2010, la Giunta regionale ha adottato, in attuazione dell'art. 8 della Legge regionale 29 dicembre 2006 n. 38 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande", gli indirizzi per la predisposizione dei criteri comunali per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Secondo le più recenti tendenze normative a livello europeo e nazionale, gli indirizzi regionali indicano ai comuni, in riferimento ad una fase di prima applicazione, le disposizioni cui attenersi per consentire la trasformazione e la qualificazione del comparto, per regolamentare le vicende giuridico amministrative delle autorizzazioni, previste per le nuove aperture ed i trasferimenti di sede degli esercizi di somministrazione, e delle Dichiarazioni di Inizio Attività (DIA), queste ultime modificate in Segnalazione certificata di inizio attività -SCIA- a seguito della riformulazione dell'art. 19 della L. n. 241/1990

*Referente*  
*Grazia Aimone*  
*Tel: 011 432 3504*  
*Fax. 011 432 3076*  
*Via Meucci 1*  
*10121 Torino*

s.m.i. ad opera della L. n. 122/2010, previste per le altre fattispecie, e per l'esercizio dell'attività di controllo.

L'attività di formazione ed aggiornamento agli operatori del comparto, svolta dalla Direzione regionale al commercio nell'immediatezza dell'entrata in vigore della deliberazione regionale - 8 febbraio 2010 - ha consentito di rilevare le principali criticità interpretative della nuova programmazione, sin dalla sua primissima applicazione.

L'azione di rilevazione delle criticità ha potuto inoltre essere ulteriormente approfondita ed arricchita, a seguito del costante e successivo invio alla Direzione scrivente di numerose richieste di parere sull'interpretazione delle nuove disposizioni, da parte degli stessi operatori pubblici e privati del comparto, sulla base delle esigenze emerse nel corso della ulteriore fase di applicazione.

Allo stato attuale, tenuto conto delle accennate criticità, si ritiene opportuno fornire, ai sensi dell'art. 25, c. 1 della legge regionale n. 38/2006, alcune indicazioni interpretative per una uniforme e coordinata applicazione sul territorio degli indirizzi regionali di programmazione del comparto della somministrazione di alimenti e bevande.

In particolare, si intende fornire qui di seguito ulteriori specificazioni, ordinate per articoli, al fine di superare le principali criticità rilevate nell'arco della prima fase di applicazione della deliberazione regionale.

#### **Art. 4**

#### **Definizione di superficie degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande**

Posto che la definizione di superficie di somministrazione è specificata dall'art. 4 c. 1 della D.G.R. n. 85-13268 s.m.i. dell'8 febbraio 2010, si precisa inoltre quanto segue:

- il retrobanco è superficie di somministrazione;
- un'eventuale superficie adibita alla vendita al dettaglio di prodotti alimentari non costituisce superficie di somministrazione né deve essere delimitata fisicamente all'interno di un esercizio di somministrazione da muri o da appositi elementi fissi, ma sarà sufficiente che venga indicata nella planimetria come superficie di vendita dei prodotti alimentari; per un più agevole controllo è inoltre opportuno che copia della stessa sia conservata dall'esercente, in allegato al titolo autorizzatorio;
- in caso di coesistenza di due distinte attività, come sopraindicate, all'interno di un medesimo locale, i titoli autorizzatori necessari al loro esercizio sono diversi, cioè l'autorizzazione per l'attività di somministrazione e la SCIA per l'attività di commercio al dettaglio e possono appartenere ad unico soggetto oppure a due soggetti differenti;
- la superficie del dehor costituisce sempre superficie di somministrazione, come definita al comma 2 di questo articolo, indipendentemente dal numero di

giorni di occupazione del suolo pubblico, cioè in modo permanente (fino a 365 gg) o temporaneo (a partire da 1 g). La stessa però non rileva ai fini del fabbisogno dei parcheggi se il dehor non è soggetto a permesso a costruire;

- la prima richiesta di occupazione di suolo pubblico per l'installazione di un dehor dopo l'08/2/2010 rappresenta sempre ampliamento della superficie di somministrazione;
- per gli esercizi già esistenti, che, prima dell'08/02/2010, abbiano già usufruito di un dehor, anche per una sola volta, indipendentemente dal numero di giorni di occupazione del suolo pubblico, quest'ultimo costituisce superficie **già autorizzata**, in quanto l'esercizio risulta essere comprensivo della superficie esterna già utilizzata. Viceversa, per un esercizio di somministrazione già esistente che non **abbia mai usufruito** di un dehor, sarà necessaria la presentazione della D.I.A. (ora SCIA) per l'ampliamento della superficie come indicato precedentemente;
- l'opportunità di presentazione annuale della D.I.A. (ora SCIA) per installazione del dehor stagionale, dopo l'08/02/2010, a condizione che la superficie dello stesso rimanga invariata, è a discrezione del Comune, secondo i propri regolamenti edilizi;
- le terrazze, i balconi, coperti o scoperti, i soppalchi o qualunque altra parte costituente la superficie dell'immobile rientrano nel computo della superficie di somministrazione, in quanto esse sono parte integrante del locale in cui si svolge l'attività di somministrazione. Pertanto, esse sono soggette a tutte le disposizioni della D.G.R. n. 85-13268 s.m.i.;
- la superficie dell'esercizio di somministrazione che, fino all'entrata in vigore della normativa regionale, era da indicare nel modello "SIREDI PE", non coincide con la definizione di superficie di somministrazione introdotta per la prima volta dalla D.G.R. n. 85-13268 s.m.i. dell'8 febbraio 2010. Da tale data è alla definizione del c. 1 dell'art. 4 che occorre fare riferimento: quindi, in caso di richiesta di ampliamento di un esercizio di somministrazione autorizzato prima dell'08/02/2010, sarà necessario procedere ad una misurazione della superficie di somministrazione esistente, verificando quale sia l'effettiva superficie di somministrazione dell'ampliamento, facendo riferimento alla nuova definizione di superficie di somministrazione introdotta dalla D.G.R. regionale.

## Art. 5

### Le zone di insediamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Il termine "preferibilmente", indicato da questo articolo in relazione alle potenziali zone di insediamento degli esercizi di somministrazione - addensamenti e localizzazioni - è stato introdotto al fine di favorire l'integrazione delle attività con la rete commerciale, secondo i contenuti degli indirizzi e criteri di programmazione della rete di cui alla D.C.R. n. 563-13414/99 s.m.i., richiamata dalla D.G.R. n. 85-13268 s.m.i., ai quali i comuni avrebbero dovuto adeguarsi fin dal 1999, con i criteri previsti all'art. 8 del D.lgs. n. 114/1998. In ogni caso, l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande è possibile anche in ambiti diversi da quelli individuati nei suddetti criteri comunali.

Tutte le nuove attività sono comunque assoggettate al rispetto dei nuovi criteri regionali di programmazione della D.G.R. n. 85-13268 s.m.i.

Conseguentemente, con l'entrata in vigore di quest'ultima, non possono più essere mantenute le zone o le circoscrizioni in cui era stato suddiviso il territorio comunale per il rilascio delle autorizzazioni contingentate, secondo le logiche della L. n. 287/1991 s.m.i.

Dal combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 12 della D.G.R. emerge che, a fronte del più generale divieto di porre vincoli numerici agli esercizi di somministrazione, limitazioni quantitative sono peraltro da ritenere ammesse quando, nel rispetto dei principi di necessità, non discriminazione, proporzionalità, lo richiedano motivi imperativi di interesse generale, quali le ragioni di salute pubblica, di sicurezza e di tutela dell'ambiente. Si rimanda in proposito a quanto meglio specificato alle note all'art. 11 "prescrizioni particolari".

Ciò nonostante si ricorda che, nel rispetto dei contenuti del D.lgs. n. 59/2010 e della Direttiva servizi, non è mai consentito prevedere limiti quantitativi sulla base di ragioni di tipo economico fondate sulla presunta relazione fra domanda e offerta o sulla saturazione della rete per eccesso di offerta, né sulla troppo bassa redditività degli esercizi esistenti, né sulla distanza tra un esercizio e l'altro.

Parallelamente, secondo quanto previsto dall'art. 12 c. 3 ultimo periodo della D.G.R. n. 85-13268 s.m.i., i comuni possono indicare una soglia di presenza minima per specifiche porzioni del territorio, da individuare e delimitare, per rispondere adeguatamente ad obiettivi di politica sociale, di mantenimento della sicurezza pubblica, di valorizzazione e recupero dell'ambiente nonché per contrastare la "desertificazione" negli ambiti caratterizzati da carenza di servizio.

In via generale, con la specifica finalità di sviluppare e potenziare la funzione delle attività commerciali in senso lato (quindi commercio fisso, ambulante, somministrazione), in riferimento al contributo che esse forniscono alle varie forme di aggregazione sociale ed all'assetto urbano, i comuni possono adottare specifici programmi di qualificazione urbana (P.Q.U.), come previsto dall'art. 18 della D.C.R. n. 563-13414/99 s.m.i., anche con riferimento al comparto della somministrazione di alimenti e bevande.

Particolare attenzione viene dedicata inoltre dalla D.G.R. alle realtà territoriali aventi la connotazione di "**realtà minore a rischio di desertificazione**" di **servizi ai cittadini**, che vengono individuate, accanto agli addensamenti ed alle localizzazioni, quali ambiti privilegiati di insediamento delle attività di somministrazione –cfr. art. 5, c.1 parte seconda-, con la finalità di promuoverne ed incentivarne la rivitalizzazione ed il mantenimento di presidi socialmente utili.

Per definirsi tale, l'ambito territoriale deve possedere i requisiti indicati dall'art. 5 c. 3 della D.G.R. n. 85-13268 s.m.i., cioè:

- essere un comune, o una frazione, o una parte omogenea del territorio comunale urbanizzato, in tale ultimo caso specificatamente individuata dallo stesso comune, con meno di 3.000 abitanti;
- essere un quartiere di edilizia residenziale, caratterizzato da condizioni di marginalità economica e/o di servizi, a prescindere dalla popolazione insediata;
- essere uno degli ambiti sopraindicati ed essere privi di esercizi alimentari e/o di esercizi di somministrazione in un raggio di mt. 500. La logica sottesa a questa norma è che nel raggio di 500 metri dal luogo dove dovrebbe attivarsi il nuovo esercizio di somministrazione, il consumatore non trovi né esercizi commerciali di generi alimentari né esercizi di somministrazione.

Quanto ai concetti di marginalità economica e/o di servizi saranno gli stessi comuni ad elaborare, per l'ambito territoriale di riferimento, individuato e delimitato, indicatori relativi, ad esempio, alla marginalità sociale, e/o all'assenza di servizi di varia natura, quali mercato, oratorio, circoli o luoghi di aggregazione, ufficio postale, centri polifunzionali; detti requisiti, idonei a concretare la marginalità economica e/o di servizi, sono aggiuntivi rispetto al dato richiesto, indistintamente per tutti gli ambiti territoriali a rischio di desertificazione di cui trattasi, dell'assenza di esercizi commerciali e di somministrazione in un raggio di 500 metri.

Con esclusione della frazione, di norma individuabile sia sul piano giuridico che sul piano fattuale, gli ambiti territoriali sopraindicati -altri ambiti omogenei, o caratterizzati da marginalità economica e/o di servizi- dovranno essere individuati e delimitati dai comuni in maniera cartografica o quantomeno descrittiva, con indicazione, ad esempio, delle strade perimetrali degli stessi.

Si rammenta inoltre che in tali realtà i comuni hanno la facoltà di adottare i programmi integrati di rivitalizzazione (P.I.R.) per il perseguimento di politiche di riqualificazione del territorio urbano a sostegno e promozione delle attività commerciali, ai sensi dell'art. 19 della D.C.R. n. 563-13414/1999 s.m.i.

## **Art. 6**

### **Vocazione urbanistica del territorio comunale**

La destinazione d'uso "commercio al dettaglio" rende conforme l'insediamento degli esercizi di somministrazione. Se questa non è prevista dal P.R.G.C., l'autorizzazione non potrà essere rilasciata, indipendentemente dal fatto che l'esercizio di somministrazione si insedi nell'ambito degli addensamenti commerciali urbani ed extraurbani (A1, A2, A3, A4, A5), così come definiti dagli artt. 12 e 13 della D.C.R. n. 563-13414/99 s.m.i., o nelle localizzazioni commerciali urbane (L1) ed urbane periferiche (L2), così come definite dagli artt. 12 e 14 della D.C.R. n. 563-13414/99 s.m.i., o nelle realtà minori a rischio di desertificazione, così come definite dall'art. 5 comma 3 della D.G.R. n. 85-13268 s.m.i., o in qualunque altra porzione del territorio, con la motivazione che

non è rispettata la destinazione d'uso dello strumento urbanistico vigente ed operante.

Detta destinazione deve essere riferita al luogo ove si attiverà l'esercizio, sia esso edificio esistente o area non ancora edificata.

Quindi qualora si intenda in ogni caso insediare un esercizio di somministrazione in una zona priva della destinazione d'uso "commercio al dettaglio", è obbligatorio che il Comune proceda a variare la destinazione urbanistica del P.R.G.C. vigente, adottando le procedure previste dalla legge urbanistica regionale (L.R. n. 56/77 s.m.i.).

### **Art. 7**

#### **Individuazione dei beni culturali, ambientali e paesaggistici**

Posto che la L. n. 1497/1939 (Protezione delle bellezze naturali) e la L. n. 1089/1939 (Tutela delle cose di interesse artistico) sono state abrogate dal D.Lgs. n. 42/2004 (c.d. Codice Urbani), i Comuni hanno facoltà di individuare, nel proprio territorio, con lo strumento del P.R.G.C., i beni culturali, ambientali e paesaggistici da tutelare, a prescindere se gli stessi siano tutelati da specifiche leggi vigenti. Trattasi, ad esempio, dei centri storici e dei paesaggi, ma anche dei monumenti isolati o delle insegne storiche.

Il Comune, con apposito regolamento (previsione già contemplata all'art. 23 della D.C.R. n. 563-13414/1999 s.m.i., oggi estendibile anche agli esercizi di somministrazione), ha facoltà di tutelare anche gli esercizi di somministrazione aventi valore storico ed artistico, soprattutto se ricadenti negli addensamenti A1, A2 e A3, al fine di evitarne lo snaturamento o l'espulsione. Ad esempio, i Comuni possono difendere le caratteristiche degli esercizi di somministrazione presenti in alcuni luoghi "storicamente" di rilievo (non necessariamente risalenti ad epoche antiche), che hanno contribuito a caratterizzare la fruizione del luogo, rendendolo riconoscibile. Oppure, potrebbe verificarsi il caso di insegne inserite nel fronte dell'edificio storico, che dalle stesse è ormai caratterizzato.

Infine, i Comuni stabiliscono con regolamento norme per la limitazione delle attività di somministrazione in prossimità di determinati beni ambientali, culturali, religiosi, ecc..., o in parti di territorio più estese, per le quali è opportuna una loro chiara delimitazione ed individuazione, per motivi di incompatibilità tra l'esercizio e il valore storico, ambientale, paesaggistico, culturale da tutelare. Ad esempio, la fruizione di uno spazio naturalistico può essere incentivata o coadiuvata dalla presenza di esercizi di somministrazione e di vicinato, ma l'eccessiva concentrazione degli stessi o la creazione di esercizi di grande dimensione di ristorazione finirebbero con l'alterare i caratteri di naturalità del luogo (lago, parco o giardino attrezzato, S.I.C. ecc...).

Per quanto riguarda i Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.), si rimanda a quanto riportato a commento dell'articolo 10.

Si sottolinea in questa sede che quanto previsto dall'articolo 7, riguarda gli indirizzi che il Comune assume in sede di programmazione urbanistica e tutela dei propri beni culturali, ambientali e paesaggistici mediante il P.R.G.C. e i regolamenti comunali, mentre quanto previsto dall'art. 10 fa riferimento ai procedimenti di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004.

Al fine di tutelare i beni culturali, ambientali e paesaggistici individuati dal P.R.G.C., si richiede in ogni caso di nuova apertura, trasferimento o ampliamento di superficie, la compilazione della scheda semplificata, secondo le specificazioni contenute nel commento all'art. 10.

Le disposizioni di questo articolo dovranno essere opportunamente coordinate e/o integrate con le eventuali prescrizioni di cui all'art. 11, c. 3, per le quali si rimanda al relativo commento.

### Art. 8

#### Fabbisogno dei parcheggi e standard relativi agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

#### CASI IN CUI E' OBBLIGATORIO IL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO PARCHEGGI

Il soddisfacimento del fabbisogno totale di posti a parcheggio e relativa superficie da computare, in relazione alla "superficie di somministrazione" degli esercizi di somministrazione è obbligatorio e non derogabile nelle seguenti fattispecie giuridico - amministrative:

- **rilascio delle autorizzazioni amministrative** per l'esercizio dell'attività di somministrazione, nei casi previsti dall'art. 9 della L.R. n. 38/2006: si tratta dei casi di rilascio di autorizzazione per nuova apertura o trasferimento di sede di un esercizio di somministrazione; poiché è il rilascio delle autorizzazioni che soggiace al computo dei parcheggi, gli stessi saranno da applicarsi indipendentemente dal fatto che il locale sia storico, di recente costruzione o con lavori edilizi in corso d'opera;
- **DIA (ora SCIA) di cui all'art. 12 c. 1 e 2 della L.R. n. 38/06** in caso di variazione della superficie di somministrazione. Si ribadisce, come già indicato in relazione all'art. 4, che, in caso di variazione di superficie di somministrazione, soltanto la parte di superficie ampliata soggiace al rispetto dei nuovi criteri regionali, e in proposito al rispetto del fabbisogno dei parcheggi. Inoltre la superficie di somministrazione ampliata mediante dehor, che non è soggetto a permesso a costruire, non é da computare nel calcolo del fabbisogno di posti a parcheggio;
- **rilascio dei permessi di costruire e DIA in materia edilizia:** si tratta ad esempio del caso in cui occorra un permesso di costruire per l'installazione di un dehor oppure dei casi in cui nel progetto di un fabbricato sia prevista la realizzazione di un esercizio di somministrazione.

#### CASI IN CUI NON E' OBBLIGATORIA L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL FABBISOGNO PARCHEGGI

- **Caso del subingresso** disciplinato all'art. 13 c. 3 della L.R. n. 38/06, in quanto si tratta di un semplice cambio di titolarità che, come tale, non implica il rilascio di una nuova autorizzazione né, d'altro canto, comporta modificazioni strutturali dell'esercizio;
- **caso degli esercizi di somministrazione ubicati nelle "realtà minori a rischio desertificazione"**, così come definite all'art. 5 c. 3;

- **caso di trasferimento** di sede di un esercizio di somministrazione nell'ambito dello stesso addensamento e localizzazione commerciale (art. 12, c. 7);
- **caso normato dal comma 5 dell'articolo 15 "norme sostitutive, transitorie e finali"** per il quale, per il periodo di un anno dall'entrata in vigore della D.G.R. n. 85-13268/2010, la cui scadenza è quindi per l'8 febbraio 2011, non è obbligatoria l'applicazione delle disposizioni relative al fabbisogno dei parcheggi nel caso il trasferimento nell'ambito dello stesso comune dell'attività di somministrazione già autorizzata è sospesa alla data del 31/12/2009.

### **COME SI DETERMINA IL FABBISOGNO PARCHEGGI**

Il fabbisogno totale di posti a parcheggio per gli esercizi di somministrazione è calcolato secondo le modalità ed i parametri indicati nelle tabelle dell'articolo 8, applicando le formule delle 3 tabelle il cui titolo specifica la localizzazione dell'esercizio di somministrazione. La seconda e la terza tabella prevedono anche il caso in cui l'esercizio di somministrazione sia ubicato esternamente agli addensamenti e localizzazioni ed i riferimenti sono: "aree esterne agli addensamenti A1-A2-A3 e L1 (seconda tabella) e "aree extraurbane esterne agli addensamenti e localizzazioni A5 e L2" (terza tabella) .

Qualora applicando le singole formule del fabbisogno dei parcheggi si ottenga un numero decimale, l'arrotondamento del numero per eccesso o per difetto avverrà a seconda che sia superiore o inferiore alla metà.

### **DOVE SI REPERISCONO I PARCHEGGI**

I posti necessari a soddisfare il fabbisogno parcheggi, nel numero determinato con l'applicazione delle tabelle indicate, possono essere utilmente reperiti nelle aree:

- soggette alle norme dell'art. 21 della legge regionale n. 56/1977 s.m.i.;
- soggette alle norme dell'art. 2 della legge n. 122/1989 (c.d. legge Tognoli);
- in aree private comunque liberamente accessibili e fruibili dal pubblico.

Se quanto richiesto dalla D.G.R. n. 85-13268/2010 determina un fabbisogno superiore rispetto a quello derivante dalle prime due norme sopra citate, i posti mancanti e la relativa superficie necessari a soddisfare il fabbisogno inderogabile, sono da reperire in area privata fisicamente accessibile al pubblico. In proposito si precisa che l'accessibilità non implica la dismissione giuridica ad uso pubblico delle aree, ma una semplice e concreta possibilità di raggiungere e fruire delle stesse da parte degli utilizzatori.

Si escludono, pertanto, i posti auto ubicati in luoghi non liberamente accessibili nell'orario di apertura dell'esercizio di somministrazione.

La quota di posti a parcheggio e la relativa superficie, obbligatoria e non derogabile al rilascio dell'autorizzazione, deve essere reperita obbligatoriamente nell'area in cui è ubicato l'esercizio di somministrazione o nell'area ad esso limitrofa la cui eventuale definizione di maggiore dettaglio deve essere indicata dallo stesso comune.

Tutti i parcheggi così reperiti devono essere individuati in un'adeguata planimetria allegata agli atti del procedimento.

### **MONETIZZAZIONE**

Al fine di consentire l'ubicazione di esercizi di somministrazione anche in aree pedonali, a traffico limitato, ecc... in contiguità con altre attività di commercio e di servizio, per gli esercizi di somministrazione ubicati negli addensamenti e localizzazioni commerciali urbane A1, A2, A3, A4, L1, il Comune consente in luogo del reperimento fisico del fabbisogno dei posti parcheggio la sua monetizzazione. In questo caso i proventi della monetizzazione il comune li dovrà destinare alla realizzazione e/o manutenzione di parcheggi pubblici dedicati alla zona di insediamento. Ovviamente la monetizzazione nei casi previsti è possibile solo qualora il comune abbia stabilito con proprio atto i criteri e le modalità che ne consentano l'applicazione.

In particolare si specifica che:

- il fabbisogno dei parcheggi è monetizzabile negli addensamenti e localizzazioni commerciali urbane specificati dalla stessa D.G.R. da subito in quanto quest'ultima è immediatamente applicabile, a condizione come detto che il comune abbia nei propri atti uno specifico istituto riguardante la monetizzazione per il rilascio di autorizzazione per un esercizio di somministrazione;
- qualora il comune non abbia atti specifici sull'argomento della monetizzazione è obbligatorio e non derogabile il reperimento fisico del fabbisogno dei posti parcheggio.

**Ovviamente la monetizzazione dei parcheggi non si applicherà in caso di subingresso posto che non è richiesto il soddisfacimento del fabbisogno dei parcheggi.**

A scopo esemplificativo, si riportano in calce al presente commento due casi di come, ai fini del soddisfacimento del fabbisogno di posti auto previsto dall'art. 8, possono concorrere i posti auto già presenti e derivanti dall'applicazione delle disposizioni urbanistiche (cfr. art. 21 della L.R. n. 56/77 s.m.i.) e edilizie (L. n. 122/1989) ed un terzo caso, ove il fabbricato è stato realizzato antecedentemente all'entrata in vigore delle due norme.

**1° CASO**: nuova apertura in locale già esistente ubicato in un addensamento A2 già provvisto della dotazione di parcheggi pubblici prevista dall'art. 21 della L.R. n. 56/77 s.m.i., di **104 mq** (calcolati sulla SLP del locale). La superficie di somministrazione, come definita dall'art. 4 della D.G.R. n. 85/2010, è pari a 80 mq, con l'applicazione delle formule della prima tabella ne deriva un fabbisogno di **N = 6** posti auto.

L'art. 8 della D.G.R. n. 85/2010 chiede che oltre al numero dei posti auto sia soddisfatta anche la relativa superficie, quindi si applica il fattore di conversione in superficie pari a 26 mq ogni posto auto e si ottiene che n. 6 posti auto corrispondono ad un'area pari a **S = 6 \* 26 = 156 mq**.

Potendosi avvalere delle aree a parcheggio già previste dall'art. 21 della L.R. n. 56/77 s.m.i. si è in grado di conoscere quale sia il numero dei posti auto di cui si è già dotati: **104 mq : 26 mq = 4 p.a.**

Quindi, dovranno essere reperiti ancora **n. 2 di posti auto** corrispondenti ad un'area di  $2 * 26 \text{ mq} = \mathbf{52 \text{ mq}}$ .

Questi ultimi n. 2 posti, ovvero i restanti 52 mq, dovranno essere reperiti in aree private purché accessibili al pubblico.

**2° CASO**: nuova apertura in locale di nuova costruzione ubicato in una localizzazione L1, per il quale è prevista dall'art. 21 della L.R. n. 56/77 s.m.i. la dotazione di parcheggi pubblici nella misura di **208 mq**, calcolati in base alla SLP del locale ed una dotazione di parcheggi privati calcolati secondo la Legge n. 122/89 (c.d. Legge Tognoli), calcolati sulla base del volume del locale pari a **mq 80**.

La superficie di somministrazione, come definita dall'art. 4 della D.G.R. n. 85/2010, è pari a 150 mq, con l'applicazione delle formule della prima tabella ne deriva un fabbisogno di **N = 14** posti auto, corrispondenti ad un'area di **S = 14\*26= mq 364**.

Potendosi avvalere delle aree già previste dall'art. 21 della L.R. n. 56/77 s.m.i. (208 mq) e dall'art. 2 della legge n. 122/89 (80 mq) si è in grado di conoscere quale sia il numero dei posti auto di cui si è già dotati:  $208 + 80 = 288 \text{ mq} : 26 = 11$  posti auto.

Anche in questo caso risulta che il fabbisogno ex art. 8 di n. 14 posti auto è soltanto parzialmente soddisfatto, potendosi ricavare n. 11 posti auto tra aree pubbliche e private. È dunque necessario ricavare ancora n. 3 posti auto per una superficie di mq 78 in aree private accessibili al pubblico.

**3° CASO** : nuova apertura in locale già esistente, ubicato in un addensamento A1, per il quale non risultano essere stati reperiti i parcheggi previsti dall'art. 21 della L.R. n. 56/77 s.m.i e/o dalla legge n. 122/89 in quanto realizzato antecedentemente all'entrata in vigore di tali norme.

La superficie di somministrazione, come definita dall'art. 4 della D.G.R. 85/2010, è pari a 100 mq, con l'applicazione delle formule della prima tabella ne deriva un fabbisogno di **N = 8** posti auto, corrispondenti ad un'area di **S = 8\*26= mq 208**.

Non potendo avvalersi delle aree previste dall'art. 21 della L.R. n. 56/77 s.m.i. e dall'art. 2 della legge n. 122/89 è dunque necessario ricavare tutti gli 8 posti richiesti e relativa superficie pari a mq 208 in aree private limitrofe accessibili al pubblico. Qualora ciò non fosse fisicamente possibile, se consentito dal comune, gli 8 posti auto possono essere monetizzati.

**Ancora si rammenta che il rispetto del numero dei posti auto e conseguentemente la relativa superficie è obbligatorio e non derogabile ai fini del rilascio delle autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione; è quindi doveroso sottolineare che l'eventuale *monetizzazione* è prevista soltanto per i casi previsti al comma 5 dell'art. 8 della D.G.R. n. 85/2010.**

Si sottolinea che è sempre auspicabile che le autorizzazioni e le SCIA (ex DIA) per l'apertura di esercizi di vicinato, di somministrazione, ecc..., siano contestuali al Permesso di Costruire o DIA dell'edificio, così come previsto dalle normative di settore e quindi in tutti i casi sarebbe un'ottima iniziativa da parte del Comune richiedere il rispetto dell'art. 8 (fabbisogno parcheggi) e dell'art. 9 (valutazione impatto sulla viabilità) già all'atto dell'istruttoria per il rilascio del Permesso di Costruire o DIA del fabbricato.

Si ritiene, infine, utile fare presente che il procedimento utilizzato per il calcolo dei parcheggi ex art. 8 della D.G.R. n. 85/2010 segue gli stessi criteri utilizzati ed ampiamente collaudati relativi ai procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni commerciali per le medie e grandi strutture di vendita (si veda a tale riguardo, l'art. 25 della D.C.R. n. 563/1999 e s.m.i.).

### **Art. 9**

#### **Regolamentazione delle aree di sosta e verifiche di impatto sulla viabilità**

La valutazione di impatto sulla viabilità è **obbligatoria** per gli esercizi di somministrazione che hanno una superficie di somministrazione superiore a mq 80:

- in caso di nuova apertura di un esercizio di somministrazione;
- in caso di trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione;
- in caso di ampliamento di superficie, se la superficie ampliata supera i mq. 80.

La valutazione di impatto sulla viabilità è **esclusa**:

- per tutti gli esercizi di somministrazione ubicati negli addensamenti commerciali A1 ed A2 e nelle “realtà minori a rischio desertificazione”, secondo la definizione di cui all’art. 5 c. 3 della D.G.R. n. 85-13268 s.m.i.;
- in caso di trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione nell’ambito del medesimo addensamento e localizzazione commerciale, come previsto dall’art. 12 c. 7 della stessa D.G.R.;
- in caso di trasferimento di sede dell’esercizio di somministrazione nell’ambito dello stesso comune ed in regime di sospensione dell’attività alla data del 31/12/2009, secondo quanto indicato dall’art. 15 c. 5 della D.G.R.

**Laddove si fa riferimento alla relazione asseverata dal professionista, incaricato della sua redazione, si specifica che non è necessaria alcuna perizia asseverata dal Tribunale.**

Si rende opportuno, inoltre, sottolineare che:

- se la variazione di superficie di somministrazione è inferiore a mq 80, non occorrerà effettuare alcuno studio di impatto sulla viabilità;
- qualora lo studio di impatto sulla viabilità sia stato già eseguito, in riferimento all’area in cui si colloca l’esercizio di somministrazione e, nel frattempo, non siano variate le condizioni di accessibilità a seguito di interventi che abbiano modificato l’assetto viabilistico o la sua regolamentazione, i comuni possono richiedere un semplice aggiornamento allo stesso;
- se i comuni non hanno tuttora definito nei propri criteri le fasce orarie per la verifica del maggior afflusso viario, lo studio di impatto sulla viabilità dovrà essere effettuato nell’arco dell’orario medio giornaliero di apertura previsto per l’esercizio di somministrazione. Pertanto, sarà onere del richiedente individuare la fascia oraria prevista per l’apertura dell’esercizio, rispetto alla quale effettuare i rilievi ed il calcolo del valore medio dell’afflusso.

## **Art. 10**

### **Regolamentazione degli aspetti territoriali, ambientali, paesaggistici e progettuali**

Debbono essere rispettati i criteri previsti dalla legislazione vigente in materia di compatibilità ambientale ed energetica nei seguenti casi:

- 1) rilascio delle autorizzazioni per **nuova apertura** e per **trasferimento** di sede nel medesimo comune degli esercizi di somministrazione (cfr. art. 12, c. 5 e 6 della delibera in esame);
- 2) presentazione di D.I.A. (ora SCIA) per la **variazione** di superficie (cfr. art. 12, c. 8 della delibera in esame); la variazione di superficie rilevante ai fini di cui trattasi è il caso dell’ “ampliamento” in riferimento all’art. 12 della L.R. n. 38/06;
- 3) il rilascio del **permesso di costruire** e le DIA edilizie per opere di manutenzione straordinaria o ristrutturazione.

A titolo di contributo e supporto del lavoro degli uffici comunali e degli operatori, si riporta in allegato alla presente nota esplicativa un elenco esemplificativo

della documentazione utile per svolgere, in relazione ai contenuti dell'art. 10 della D.G.R. n. 85-13268 s.m.i, una corretta predisposizione degli atti a carico dell'operatore e una consona loro valutazione, da parte degli uffici, degli interventi oggetto delle domande di autorizzazione o delle D.I.A. (ora SCIA).

Al fine di non aggravare il procedimento, gli elaborati indicati e brevemente descritti nell'Allegato 1, cui si rimanda, possono corredare, per lo più integrandoli, quelli predisposti per gli adempimenti di carattere igienico-sanitario; infatti, mentre la c.d. "autorizzazione sanitaria" si limita alla valutazione degli aspetti di tutela dell'igiene e della salute pubblica, i criteri dell'articolo 10 della D.G.R. n. 85-13268 s.m.i. dell'8 febbraio 2010 abbracciano temi di più ampio respiro, quali la tutela delle componenti ambientali potenzialmente impattate dalle attività di somministrazione riconosciute nell'AMBIENTE ACUSTICO, nell'ATMOSFERA e nel PAESAGGIO.

Gli operatori, quindi, continueranno a fare riferimento ai documenti predisposti finora per le valutazioni dell'ASL competente, aggiungendo ad essi quei documenti necessari a completare gli aspetti mancanti, qualora ve ne fosse necessità. A titolo di esempio, nel caso di una nuova apertura in contesto privo di pregio o vincolo architettonico, storico o paesaggistico non sarà necessario eseguire la valutazione relativa al paesaggio, prevista nell'art. 10, c. 4, l. c. PAESAGGIO.

### **AMBIENTE ACUSTICO**

In riferimento all'art. 10, comma 4, lettera a, si specifica che col titolo "CLIMA ACUSTICO" si fa riferimento alla definizione della L.R. 20.10.2000, n. 52. - *Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*, art. 2, l. c) ("*per clima acustico si intendono le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche*"); **il termine *clima acustico* va quindi inteso come "ambiente acustico" senza alcun riferimento al procedimento di valutazione di clima acustico di cui all'art. 11 della L.R. n. 52/00.**

Esemplificando, si vuole intendere che, data la necessità di tutelare i ricettori già presenti in un luogo dove sono insediate altre fonti di rumore antropiche, anche nel caso in cui il comune sia dotato di piani di risanamento acustico, la nuova apertura, il trasferimento o la variazione di superficie di un esercizio di somministrazione deve avvenire nel rispetto dei "valori limite di immissione" previsti dalla legge, cioè seguendo gli usuali disposti dell'art. 10 – *Impatto acustico* – della L.R. n. 52/00.

A tale proposito si ricorda che la L.R. n. 52/00 (art. 5 – *Funzioni dei comuni*, art. 7 - *Procedura di approvazione della classificazione acustica*) imponeva ai Comuni del Piemonte di avviare la procedura di approvazione della classificazione acustica entro il mese di agosto del 2003; ad oggi circa il 90% dei Comuni ha approvato il proprio Piano di Zonizzazione Acustica (PZA) e pertanto, per la maggior parte dei comuni piemontesi, occorrerà riferirsi a tale atto comunale.

### **IMPATTO ATMOSFERICO DOVUTO AGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE**

In riferimento all'art. 10, comma 4, lettera b1, si rileva che in data 01.04.2010 è entrata in vigore la D.G.R. n. 46-11968 del 04.08.2009 – *Aggiornamento del Piano Regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria - Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale ed il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico dell'edilizia ai sensi dell'art. 21, c. 1, l. a) b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia"*. Tale Piano per il riscaldamento comprende già le disposizioni del D.P.R. n. 59 del 02.04.2009 - *Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia*: pertanto il riferimento a quest'ultimo provvedimento è superfluo da parte della delibera n. 85-13268/2010.

Si specifica che lo Stralcio di piano per riscaldamento - consultabile all'indirizzo [http://www.regione.piemonte.it/ambiente/energia/dwd/28\\_07\\_09/stralcio.pdf](http://www.regione.piemonte.it/ambiente/energia/dwd/28_07_09/stralcio.pdf) - fissa livelli prestazionali minimi e di qualità sia per gli edifici di nuova costruzione, sia per gli edifici esistenti sottoposti a manutenzione straordinaria o ristrutturazione; è quindi a tali norme che occorrerà fare riferimento, ricordando tuttavia che i lavori da effettuarsi per nuove aperture, trasferimenti o variazioni di superficie di esercizi di somministrazione non sempre rientrano nei casi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione edilizia (cfr. D.G.R. n. 46-11968 del 04.08.2009, Capitoli 1, 2 e 3).

A titolo esemplificativo, nell'allegato 1 alla presente nota, si riportano per estratto anche alcune prescrizioni dello Stralcio, cui si rimanda per la corretta ottemperanza.

Inoltre, la D.G.R. n. 46-11968 del 04.08.2009 fa salve le disposizioni derivanti dal D.Lgs. n. 152/2006 (c.d. *Testo Unico Ambiente, T.U.A.*) Parte Quinta (*Norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera*) Titolo I (*Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti in attività*) e II (*Impianti termici civili*).

### **IMPATTO ATMOSFERICO DOVUTO AGLI IMPIANTI DI CUCINA**

Gli esercizi di somministrazione, specialmente se si tratta di esercizi di tipologia igienico sanitaria n. 4 (ristorazione tradizionale), potrebbero impiegare impianti con emissioni in atmosfera, ad esempio per lo smaltimento dei fumi generati nelle cucine o nei laboratori annessi agli esercizi di somministrazione in cui si svolge attività di panificazione, friggitoria, torrefazione, trasformazione di frutta, verdura, carne, prodotti ittici, ecc... destinati al consumo da parte degli avventori del locale. Si tratta generalmente di emissioni *scarsamente rilevanti* agli effetti dell'inquinamento atmosferico.

In occasione di **nuova apertura**, oppure **trasferimento di sede** o **aumento di superficie** potrebbero verificarsi i seguenti casi:

- **attività di cui all'art. 272, c. 1**, del D.Lgs. n. 152/2006: le emissioni sono considerate *scarsamente rilevanti* agli effetti dell'inquinamento atmosferico; per tali emissioni l'autorità competente<sup>1</sup> può prevedere che i gestori delle attività

<sup>1</sup> A seguito del processo di delega di funzioni, attuato dalla Regione Piemonte con la L.R. n. 43/2000 (recante disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico)

elencate nella **Parte I<sup>2</sup>** dell'Allegato IV al D.Lgs. n. 152/2006 - Parte Quinta diano *comunicazione* alla medesima autorità; tuttavia, è stato verificato che in Regione Piemonte tale comunicazione per prassi non è richiesta;

- **attività di cui all'art. 272, c. 2**, del D.Lgs. n. 152/2006: le emissioni sono considerate non trascurabili agli effetti dell'inquinamento atmosferico; tali emissioni sono sottoposte ad *autorizzazione*.

In occasione di **trasferimento di sede o aumento di superficie** di esercizi autorizzati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/06, dovrà essere richiesta l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in relazione all'eventuale potenziamento degli impianti, secondo quanto previsto dall'art. 272, cc. 1 e 2. Si ricorda che le attività autorizzate prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/06 devono verificare la necessità di rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, rilasciata ai sensi della normativa pregressa, tenendo conto che per le attività di cui all'**art. 2 del D.P.R. del 25 luglio 1991** (abrogato dal D.Lgs. n. 152/2006) detta autorizzazione non era necessaria.

## PAESAGGIO

Per quanto riguarda il comma 4, lettera c), dell'art. 10, nel caso in cui la nuova apertura, il trasferimento o l'ampliamento di superficie intervenga in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico, il richiedente deve coordinare l'ottenimento dell'autorizzazione commerciale con quello dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, c.d. Codice Urbani. Il Comune, nelle opportune sedi, dovrà verificare se la tipologia di intervento edilizio proposta dal richiedente (nuovo edificio, ristrutturazione, ampliamento, ecc...) per

---

e la L.R. n. 44/2000 (recante disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98), la **Provincia** è autorità competente al controllo delle emissioni in atmosfera nonché all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione, di diffida, di sospensione, di revisione e di revoca delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera provenienti dagli insediamenti produttivi, come definiti nella parte V del D.Lgs. 152/06.

**2 ALLEGATO IV - Impianti e attività in deroga** (*allegato così sostituito dall'articolo 3, comma 28, d.lgs. n. 128 del 2010*)

### **Parte I - Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 1**

1. Elenco degli impianti e delle attività:

[...]

e) Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie.

f) Panetterie, pasticcerie ed affini con un utilizzo complessivo giornaliero di farina non superiore a 300 kg.

[...]

t) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.

u) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.

[...]

w) Lavorazione e conservazione, esclusa surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.

x) Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo giornaliero di materie prime non superiore a 350 kg.

[...]

l'ottenimento dell'autorizzazione amministrativa o per la DIA/SCIA edilizia sia ascrivibile alla procedura amministrativa di autorizzazione ex art. 146 citato, oppure se si tratta di "interventi di lieve entità" (ad esempio, l'apposizione dell'insegna, tende da sole, ecc...).

In questo secondo caso, la documentazione che il richiedente dovrà predisporre sarà la scheda semplificata ed il suo intervento sarà sottoposto a procedimento semplificato secondo quanto disposto recentemente dal *"Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità"* entrato in vigore il 10.09.2010.

In ogni caso, anche al fine di tutelare i beni culturali, ambientali e paesaggistici di cui all'art. 7, a corredo dell'istanza il richiedente dovrà allegare la dimostrazione asseverata che sono state rispettate le disposizioni del D.Lgs. n. 42/2004 e **la scheda semplificata (per la quale si rimanda all'allegato 1 alla presente nota)**, che delinea brevemente gli interventi edilizi eseguiti.

A titolo di contributo si rammenta che i Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) nascono dall'applicazione della Direttiva 92/43/CEE (detta Direttiva "Habitat") del 21 maggio 1992, con la quale l'Unione Europea si è impegnata nella conservazione della biodiversità; si definisce così un quadro comune per la conservazione delle piante e degli animali e degli habitat, attraverso la creazione di una rete coerente di ambienti da tutelare, la cosiddetta Rete Natura 2000.

In attuazione dei disposti comunitari, la Regione Piemonte ha definito sul proprio territorio i siti che fanno parte della Rete Natura 2000, individuando le specie e gli habitat inseriti negli allegati delle Direttive.

La tutela dei Siti della Rete Natura 2000 avviene tramite l'applicazione della legislazione vigente (D.P.R. n. 357/97 e D.P.R. n. 120/2003), che prevede siano sottoposti ad un'opportuna Valutazione di incidenza i progetti, interni o esterni ai siti, che possano in qualche modo influire sulla conservazione degli habitat o delle specie per la tutela dei quali sono stati individuati. Pertanto anche un esercizio di somministrazione insediato all'interno o all'esterno di un sito potrebbe necessitare della specifica valutazione di incidenza.

Nell'ambito della Rete Natura 2000 sono stati individuati sul territorio regionale n. 69 tra parchi, riserve e altre forme di salvaguardia regionali, n. 2 parchi nazionali, Gran Paradiso e Val Granden, n. 123 S.I.C., n. 51 Zone di Protezione Speciale per l'avifauna; sono state inoltre censite n. 51 aree di pregio naturalistico classificate come "Siti di Importanza Regionale" (cfr. <http://www.regione.piemonte.it/sit/argomenti/parchi/index.htm>).

**Si ricorda anche in questo caso che, laddove si fa riferimento alla relazione asseverata dal professionista incaricato della sua redazione, non è necessaria alcuna perizia asseverata dal Tribunale.**

**RIFERIMENTI LEGISLATIVI CITATI**

Per comodità di lettura si indicano, in sintesi, i riferimenti legislativi nell'ordine in cui sono citati dall'art. 10 della D.G.R. n. 85-13268 dell'8 febbraio 2010:

**Legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52.** *Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico.*

**Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale**

**D.G.R. n. 46-11968 del 04.08.2009** – *Aggiornamento del Piano Regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria - Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale ed il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico dell'edilizia ai sensi dell'art. 21, c. 1, l. a) b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia".*

**D.P.R. n. 59 del 02.04.2009** - *Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia*

**D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004** - *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 e D.P.C.M. del 12 dicembre 2005 (scheda semplificata)*

**D.G.R. n. 66-3859 del 18 settembre 2006** - *Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000 n. 43, Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, ex articoli 7, 8 e 9 Decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 351. Stralcio di Piano per la mobilità*

**D.M. 22-1-2008 n. 37** - *Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-*quaterdecies*, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.*

**Legge 26 luglio 1965, n. 966** - *Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento (questa legge e' stata abrogata. dall'art. 35, D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, ad eccezione degli articoli 2, primo comma, lettera c), e 4 limitatamente agli aspetti non compresi nel decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334).*

**DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1982** - *Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.*

**D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37** - *Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi.*

**D.M. 19 agosto 1996** - *Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.*

**L. 9 gennaio 1989, n. 13** - *Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.*

**D.P.R. 30 luglio 2010 n. 139** - *Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità* entrato in vigore il 10.09.2010.

### **SEGNALAZIONE DI ERRORI MATERIALI**

Si segnalano alcuni errori materiali riportati dalla D.G.R. n. 85-13268 dell'8 febbraio 2010, che saranno oggetto di apposita delibera correttiva:

- art. 10, c. 4, b: “[...] dal D.P.R. n. 59 del 02.04.2009 – Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, bn. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia. ~~(09G0068)~~”;
- art. 10, c. 4, b. 3: “~~gli~~ ~~effetti~~ ~~indotti~~ ~~dal~~ ~~traffico~~ ~~generato~~ ~~non~~ ~~soggetti~~ ~~dall’insediamento~~ ~~dell’esercizio~~ ~~di~~ ~~somministrazione~~ ~~di~~ ~~alimenti~~ ~~e~~ ~~bevande~~, ~~calcolato~~ ~~secondo~~ ~~quanto~~ ~~stabilito~~ ~~dal~~ ~~precedente~~ ~~art. 89~~”;
- art. 10, c. 4, c: “[...] in particolare dovrà essere elaborata la scheda semplificata di cui all’all. 1/2 e 1/3 del ~~citato d.lgs 137/2002~~ D.P.C.M. del 12 dicembre 2005, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 7.”;
- art. 10, c. 5, a1: “SICUREZZA DEGLI IMPIANTI - PREVENZIONE INCENDI: dimostrazione asseverata che sono rispettati i ~~requisiti~~ dell’art. 4 gli obblighi derivanti dall’8 del D.M. 22/01/2008, n. 37 per gli impianti previsti nell’esercizio di somministrazione, nonché dimostrazione asseverata che sono rispettate le prescrizioni, per i casi previsti, ~~della legge n. 966/1965~~, del D.M. 16/2/82, ~~del DPR 37/98~~, ~~della Circolare Ministero dell’Interno 11/12/85~~, ~~n. 36~~ e del D.M. 19/08/96 in relazione alla prevenzione incendi dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande”.

Per ulteriori approfondimenti relativi all’art. 10 si rimanda, come già più volte accennato, all’allegato 1 alla presente nota.

### **Art. 11 Prescrizioni particolari**

L’art. 11 della D.G.R. n. 85-13268 consente ai Comuni, con riferimento ai principi tutelati dalla Direttiva servizi e dal D.lgs. n. 59/2010 ed ai valori sociali della convivenza nei territori di competenza, di introdurre “*Prescrizioni particolari*” al fine di ottimizzare la presenza e la fruibilità del servizio; è quindi attraverso l’art. 11 che viene data ai comuni la possibilità di definire le scelte di programmazione, orientandole con specifico riferimento alle peculiarità delle singole porzioni di territorio.

In tal senso è pertanto da ritenere consentito ai comuni di introdurre limitazioni all'esercizio dell'attività, per ambiti e tempi definiti, e, parallelamente, norme di favore per l'esercizio alternativo in altre aree o secondo differenti scansioni temporali.

### **CONDIZIONI PER L'ASSUNZIONE DI PRESCRIZIONI**

Con particolare riferimento ai contenuti della Direttiva servizi e dal D.lgs. n. 59/2010 – cfr. nello specifico gli articoli 4, c. 8, 9, 10 e 16 della Direttiva e 8, 11, 12 e 14 del D.lgs. - ogni disposizione volta a limitare la libera prestazione dei servizi nel mercato interno può essere assunta solo se conforme ai principi di **necessità, proporzionalità, e non discriminazione**, e solo a fronte di un motivo imperativo di interesse generale ascrivibile alla salvaguardia, in particolare:

- dell'ordine pubblico;
- della pubblica sicurezza;
- del mantenimento dell'ordine sociale;
- degli obiettivi di politica sociale;
- della tutela dei consumatori;
- della sanità pubblica;
- dell'ambiente in generale e dell'ambiente urbano, compreso l'assetto territoriale in ambito urbano e rurale e la qualità della vita dei cittadini;
- della sicurezza stradale;
- della conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico.

In merito alla tematica dei motivi imperativi di interesse generale, e con particolare riferimento all'ordine pubblico ed alla pubblica sicurezza, si ritengono opportune alcune considerazioni, al fine di fornire ai comuni alcuni spunti operativi per l'eventuale assunzione di "prescrizioni particolari".

Ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, le funzioni ed i compiti amministrativi relativi all'ordine pubblico e sicurezza pubblica, concernono le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonché alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni.

L'ordine e la sicurezza pubblica sono materie riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, c. 2, lett. h), della Costituzione. Il comune ha limitate competenze in materia di ordine pubblico e di sicurezza pubblica (vedi art. 54, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267), mentre ha competenze più vaste in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana. L'art. 1 del D.M. 05/08/2008 definisce come segue i due valori :

- incolumità pubblica: integrità fisica della popolazione;
- sicurezza urbana: bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 del D.M. 05/08/2008, il sindaco, mediante ordinanze emanate ai sensi del predetto art. 54 – D.Lgs. n. 267/2000, può intervenire per prevenire e contrastare:

- a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;
- b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
- c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti a) e b);
- d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;
- e) i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi.

**Anche il contenimento della eccessiva pressione antropica potrebbe essere ascritto – sotto il profilo del pubblico interesse – alla tutela della “sicurezza urbana”.**

L'ordine sociale consiste invece in una forma di convivenza che limiti o possibilmente elimini i conflitti.

In tutte le ipotesi prospettate, le prescrizioni particolari sono destinate a completare e integrare le vigenti normative di comparto statali e regionali, laddove il comune ne ravvisi la necessità, nel rispetto dei limiti sopraindicati e delle proprie competenze istituzionali.

#### **FORMA DELL'ATTO COMUNALE**

Le prescrizioni particolari devono essere oggetto di apposito atto comunale a contenuto normativo, che, seguendo le abituali procedure di preventiva “pubblicizzazione”, attraverso la predeterminazione di contenuti, modalità e caratteristiche spazio temporali, consentano all'operatore di conoscere *ex ante* le condizioni oggettive per il rilascio delle autorizzazioni o per le SCIA, nei casi oggetto di semplificazione.

Ciò premesso si ritiene opportuno fornire, a titolo collaborativo e nel rispetto delle competenze comunali in merito, alcune indicazioni sulla forma degli atti comunali di attuazione dei contenuti dell'art. 11 della D.G.R.

L'art. 11 degli indirizzi regionali dovrebbe anzitutto essere “applicato” mediante recepimento nei Criteri comunali di programmazione di cui all'art. 8, c. 4 della L.R. 38/2006 s.m.i., **sempre che il singolo comune abbia esigenze particolari da tutelare.**

Per quanto attiene in particolare alle norme sul decoro degli esercizi pubblici, potrebbe essere opportuna l'approvazione di uno specifico Regolamento, oppure un'apposita modifica dei regolamenti edilizi o di altri regolamenti comunali nei quali siano eventualmente già previste norme di tale natura, che potrebbero essere integrati e rafforzati con specifiche prescrizioni sul decoro degli esercizi pubblici.

Ulteriori interventi specifici sempre in materia di tutela del pubblico interesse (*sicurezza pubblica, sicurezza urbana, incolumità pubblica, igiene e sanità, inquinamento atmosferico o acustico, ecc...*) potrebbero essere assunti con ordinanze comunali (da adottarsi ai sensi dell'art. 11 degli Indirizzi regionali e degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000).

## **CONTENUTO DELLE PRESCRIZIONI PARTICOLARI (DI LIMITAZIONE O FAVORE)**

### **PRESCRIZIONI DI LIMITAZIONE**

Le limitazioni, circoscritte a porzioni di territorio chiaramente individuate, possono attenersi all'apertura, all'ampliamento, al trasferimento, all'orario dell'attività, alla tipologia di attività concretamente svolta, e, proprio per la stretta correlazione con i motivi imperativi di interesse generale di presupposto, **devono essere limitate nel tempo e/o nello spazio.**

In particolare, alcune limitazioni, purché come sopra detto, circoscritte a porzioni del territorio, ben individuate, potrebbero essere collegate a:

- insediamento di determinate tipologie di locali incoerenti rispetto al contesto architettonico/culturale di collocazione (Es.: Kebab, Ristorante Cinese o Ristorante "Toscano", nell'area centralissima del centro storico di una cittadina piemontese);
- spettacoli musicali o comunque di esercizio di attività di intrattenimento o svago che comportino eccessive emissioni sonore;
- contenimento degli orari di apertura dei locali, o per contro, obbligo di garantire una fascia di apertura;
- esercizio dell'attività di somministrazione e dell'eventuale attività di intrattenimento, all'esterno dei locali;
- trasferimento, ad esempio inibendo il trasferimento di sede delle attività esistenti per evitare "desertificazione" e garantire una dotazione minima del servizio offerto, anche con riferimento ad aspetti di politica sociale;
- specifiche prescrizioni per le nuove autorizzazioni, del tipo obbligo di apertura ad agosto, o in altro periodo particolare, per un certo numero di anni;
- prescrizioni attinenti il decoro degli esercizi e superfici annesse. Gli esercizi devono avere determinati elementi di decoro esterno (p.es. insegne, serrande-serramenti, vetrine, tende, dehors, piante/fiori...), ma anche interno (tutela degli esercizi storici, ...).

## **PRESCRIZIONI DI FAVORE**

Alle limitazioni in termini di spazio e tempo corrispondono, di conseguenza, altrettante norme di favore nei confronti di soluzioni alternative rispetto a quelle caratterizzate da aspetti di criticità. Infatti, ad esempio:

- disincentivando in alcune porzioni di territorio talune delle tipologie, di fatto si incentiva l'apertura di altre;
- disincentivando le aperture in fasce orarie stabilite, si induce una maggiore apertura in orari più sostenibili;

e ancora

- prevedendo incentivazioni riguardanti tasse comunali (cosap, cimp, tarsu, ...) o opportunamente graduandole. Si potrebbe favorire l'apertura e la trasformazione delle attività in alcune porzioni del territorio disincentivandole in altre;
- favorendo quelle iniziative che riservino particolare attenzione ai portatori di handicap, o prevedano cautele aggiuntive rispetto a quelle già obbligatorie secondo le norme di comparto, sia per la sicurezza dei lavoratori, sia per la tutela della salubrità/igienicità dei luoghi, si potrebbe favorire la realizzazione di esercizi moderni e idonei, disincentivando così un costante depauperamento della rete, che si riflette sull'accoglienza delle città;
- favorendo l'insediamento di esercizi misti che abbinino alla somministrazione attività artigianali o commerciali, o altri servizi, anche a carattere sociale ad esempio centro per i bambini...) si potrebbe favorire lo sviluppo di una rete moderna a vantaggio degli interi ambiti urbani;
- favorendo quelle attività che propongono attività accessorie di interesse pubblico (p.es. spettacoli, giochi, intrattenimenti diversi,...) che siano in grado di coinvolgere la collettività e quindi rivitalizzare la zona, pur tutelandone la vivibilità, si potrebbe migliorare la vivibilità di alcuni ambiti urbani, tutelandone altri. Resta inteso peraltro che l'eventuale assunzione di prescrizioni di favore rispetto ad attività ludico/ricreative, deve sempre essere oggetto di attenta valutazione in sede locale. Infatti, ad esempio, il gioco, in molti casi, sta diventando una vera e propria "piaga sociale", con forme patologiche di vera e propria dipendenza; anche l'attività di intrattenimento, crea spesso problemi di compatibilità con la quiete pubblica e la libera fruibilità degli spazi pubblici.

In via generale rispetto al problema della "movida" si raccomanda di attuare sempre un'attenta valutazione dei due opposti interessi pubblici/diritti oggetto di considerazione: da un lato il diritto alla salute psicofisica delle persone, da intendersi sia nel senso della tutela della tranquillità e quiete, sia nel senso del diritto al divertimento e all'utilizzo del tempo libero, garantito incondizionatamente dall'art. 32 della Cost., dall'altro la libertà di iniziativa economica privata che, riconosciuta dall'art. 41 della Cost., non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e può subire compressioni solo a fronte di disposizioni di legge che la indirizzino e la coordinino a fini sociali.

**A fronte delle scelte di ottimizzazione dell'assetto delle rete degli esercizi di somministrazione, fra le quali si inseriscono le prescrizioni particolari ai sensi dell'art. 11, si evidenzia l'opportunità che le amministrazioni locali**

si impegnino in un'attenta attività di controllo delle attività (quali circoli ed agriturismi) che, se irregolarmente esercitate, possono indurre fenomeni di concorrenza sleale. A tale fine i comuni potrebbero opportunamente inserire apposita disposizione all'interno dei criteri di programmazione.

Nel ribadire che le scelte comunali per l'individuazione di **“prescrizioni particolari”** necessitano sempre di rigorosa motivazione in merito all'interesse pubblico perseguito, si precisa che non possono mai costituire motivo imperativo di interesse generale ragioni di tipo economico fondate sulla presunta relazione fra domanda e offerta o sulla saturazione della rete per eccesso di offerta, né sulla troppo bassa redditività degli esercizi esistenti.

## **Art. 12**

### **Regolamentazione per il rilascio delle autorizzazioni**

**L'art. 12 attiene alle vicende giuridico amministrative relative agli esercizi di somministrazione**, secondo le casistiche desumibili dalla legge regionale 38/2006 s.m.i., così riassumibili:

- autorizzazioni per nuova apertura degli esercizi di somministrazione;
  - autorizzazioni stagionali, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 38/2006, in quanto ad esse si applicano tutte le disposizioni relative alle autorizzazioni non aventi durata temporale limitata;
  - autorizzazioni per il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione, consentiti nell'ambito dello stesso comune;
  - D.I.A. (ora SCIA) per l' ampliamento della superficie di somministrazione.
- Occorre evidenziare che la sola “variazione di superficie di somministrazione” rilevante agli effetti della programmazione è l'ampliamento della medesima. La riduzione della superficie non rileva in quanto non produce ricadute ambientali.

I subingressi, implicando una semplice modifica del soggetto titolare dell'attività, non rilevano ai fini della programmazione regionale del comparto e pertanto non sono oggetto dell'art. 12.

**All'art. 12 sono inoltre richiamati in sintesi:**

- **i principi della Direttiva Bolkestein e quindi del D.lgs. n. 59/2010:**
  1. non é più possibile introdurre limitazioni di natura quantitativa sulla base di motivazioni di tipo economico;
  2. le sole limitazioni alla libertà di iniziativa economica privata sono giustificabili sulla base di motivi imperativi di interesse generale, quali le ragioni igienico sanitarie, ambientali, di sicurezza;
- **ed i presupposti**
  1. di natura soggettiva per l'esercizio dell'attività, cioè i requisiti morali e professionali indicati agli articoli 4 e 5 della legge regionale 38/2006 s.m.i.;
  2. di natura oggettivo/strutturale, riferiti alle caratteristiche dei locali di destinazione.

**Si ritiene opportuno evidenziare il differente regime giuridico caratterizzante le due fattispecie dell'autorizzazione e della DIA – ora divenuta SCIA.**

**AUTORIZZAZIONE:** la pubblica amministrazione è chiamata a verificare *ex ante* l'istanza e la documentazione a suo corredo. E' da ritenere pertanto onere del richiedente produrre una documentazione progettuale dettagliata a consentire la verifica da parte della pubblica amministrazione.

Ciò significa che l'esame istruttorio sarà condotto e l'assenso all'attività sarà reso sulla base della documentazione progettuale. Non è richiesto quindi il completamento dei lavori per l'attivazione dell'esercizio, che può e deve realizzarsi entro il termine di decadenza di un anno dal rilascio dell'autorizzazione.

**SCIA (ex DIA):** il dichiarante, che può iniziare l'attività sin dalla presentazione della SCIA dovrà rendere le sue dichiarazioni di avvenuto assolvimento di tutti gli obblighi di legge, in relazione alla situazione reale che consente l'immediato inizio dell'attività. Non è possibile fare riferimento alla sola situazione progettuale.

La pubblica amministrazione infatti non interviene *ex ante* a rimuovere un ostacolo all'esercizio di un diritto, ma soltanto *ex post* in sede di controllo interrompendo, eventualmente, un'attività, se iniziata illegittimamente.<sup>3</sup>

**Si ritiene infine opportuno evidenziare, in particolare, che:**

- il trasferimento di sede di un esercizio di somministrazione nell'ambito dello stesso addensamento e localizzazione commerciale, pur soggiacendo, come tutti gli altri casi di trasferimento, alla programmazione di comparto, è escluso dal rispetto degli artt. 8 (Fabbisogno dei parcheggi e standard relativi agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande) e 9 (Regolamentazione delle aree di sosta e verifiche di impatto sulla viabilità);
- è da considerare trasferimento a tutti gli effetti della presente deliberazione, lo spostamento di un esercizio di somministrazione da un locale ad un altro, fisicamente distinto, anche se, eventualmente, contraddistinto dallo stesso numero civico;

---

<sup>3</sup>Sulla base del nuovo art. 19 della legge 241/1990, il privato:

Può autocertificare (art 46 – DPR 445/2000) *stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche (Es. : residenza, nascita, titolo di studio, assenza di condanne penali, ecc.);*

Può autocertificare (art 47 – DPR 445/2000) *altri stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato o che risultino da certificazioni, autorizzazioni o altri documenti rilasciati da soggetti titolari di funzioni pubbliche in suo possesso (Es. : agibilità, idoneità igienico-sanitaria, prevenzione incendi, ecc.).*

Non può autocertificare *requisiti di natura tecnica che non risultino da certificazioni, autorizzazioni o altri documenti rilasciati da soggetti titolari di funzioni pubbliche in suo possesso.* In questo ultimo caso dovrà ricorrere ad attestazioni o asseverazioni di tecnici abilitati (art. 19 – legge 241/1990), ovvero a dichiarazione di conformità resa dall'«Agenzia delle Imprese» di cui all'art. 38, comma 4, D.L. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 133/2008.

- in caso di ampliamento della superficie di somministrazione, l'adeguamento del locale ai nuovi criteri regionali di programmazione è riferito soltanto alla parte di superficie ampliata;
- in caso di ampliamento della superficie di somministrazione congiuntamente al trasferimento di sede nell'ambito dello stesso addensamento e localizzazione commerciale, sono anche da rispettarsi gli artt. 8 e 9 della D.G.R. n. 85-13268 s.m.i.;
- i casi di ampliamento della superficie di somministrazione riferiti esclusivamente alla fattispecie di cui all'art. 15 c. 5 della D.G.R. per il quale, per il periodo di un anno dall'entrata in vigore della D.G.R. n. 85-13268/2010, la cui scadenza è quindi per l'8 febbraio 2011, non è obbligatoria l'applicazione delle disposizioni relative al fabbisogno dei parcheggi nel caso il trasferimento nell'ambito dello stesso comune dell'attività di somministrazione già autorizzata e sospesa alla data del 31/12/2009, non sono subordinati al rispetto degli artt. 8 e 9 della medesima;
- la variazione di un'autorizzazione da permanente a stagionale e viceversa non si configura come nuova autorizzazione;
- è nuova autorizzazione, soggetta alle disposizioni della deliberazione regionale, la trasformazione di un'autorizzazione, già rilasciata per la somministrazione di alimenti e bevande esercitata in un locale di intrattenimento e svago (ex tipologia C della legge 287/1991), in attività di cui all' ex tipologia B della legge n. 287/1991, se l'attività di intrattenimento e svago era prevalente rispetto a quella di somministrazione, secondo la definizione dell'art. 8, c. 6, lett. a) della L.R. n. 38/2006 s.m.i.;
- non sono soggetti alla deliberazione regionale gli esercizi ubicati nei centri di incontro comunali, che possono essere ricondotti ai casi di esclusione dalla programmazione ai sensi dell'art. 8, c. 6 LETT. J) della L.R. n. 38/2006 s.m.i.

## Art. 15

### Norme sostitutive, transitorie e finali

I comuni, fino all'adozione dei criteri comunali, rilasciano le autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione nel rigoroso rispetto dei nuovi criteri regionali di programmazione (D.G.R. n. 85-13268 s.m.i.) e delle norme della L.R. n. 38/06 s.m.i.

I comuni rilasciano le autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione nel rigoroso rispetto dei criteri regionali anche nel caso in cui i criteri comunali siano adottati in modo parziale o in violazione delle norme della D.G.R. n. 85-13268/2010.

In proposito si segnala un errore materiale nella citazione della disposizione di legge al comma 2 dell'art. 15 della deliberazione regionale (citazione corretta: "ai sensi dell'art. 25, c. 6 della L.R. n. 38/2006 s.m.i.").

In relazione all'applicazione di questo articolo è necessario, in particolare, chiarire che:

- nei casi in cui si sia attivata, in data antecedente all'entrata in vigore della D.G.R., una procedura edilizia relativa al locale da destinare all'esercizio

dell'attività di somministrazione, il rilascio dell'autorizzazione per nuove aperture o per i trasferimenti di sede o le D.I.A. (ora SCIA) per ampliamento della superficie di somministrazione non soggiacciono ai criteri generali di insediamento introdotti dalla D.G.R. sopraccitata (cfr. art. 15 c. 3);

- ai sensi del comma 5 dell'articolo 15, per il periodo di un anno dall'entrata in vigore della D.G.R. n. 85-13268/2010, e quindi fino all'8 febbraio 2011, non si applicano le disposizioni relative al fabbisogno dei parcheggi -art. 8- ed alla regolamentazione delle soste e viabilità -art. 9- nel caso di trasferimento nell'ambito dello stesso comune dell'attività di somministrazione già autorizzata e sospesa alla data del 31/12/2009; non rientra nell'ambito di applicazione di questa disposizione il caso dell'autorizzazione già rilasciata ma non ancora attivata alla data del 31/12/2009;
- se l'attività di somministrazione è sospesa alla data del 31/12/2009 e successivamente si verifica un subingresso, il subentrante potrà usufruire, per il periodo di un anno a decorrere dall'8 febbraio 2010, delle agevolazioni previste dal comma 5 di questo articolo in caso di trasferimento dell'attività nell'ambito dello stesso comune. Comunque, l'autorizzazione per il trasferimento di sede dell'esercizio di somministrazione richiesta da parte del subentrante sarà subordinata al rispetto delle norme degli articoli 6, 7, 10, 11 della D.G.R. n. 85-13268 s.m.i.;
- sempre in relazione al comma 5, si richiama quanto già evidenziato al punto relativo all'art. 12 e cioè che i casi di ampliamento della superficie di somministrazione riferiti esclusivamente alla fattispecie di cui all'art. 15 c. 5 della D.G.R. non sono subordinati al rispetto degli artt. 8 e 9 della medesima, ma sono anch'essi soggetti al rispetto delle norme degli articoli 6, 7, 10, 11 della D.G.R. n. 85-13268 s.m.i.;
- al fine di godere delle agevolazioni previste dal comma 5 di questo articolo, è obbligatorio che si verifichino due puntuali condizioni: attività di somministrazione sospesa alla data del 31/12/2009 e trasferimento di sede dell'attività nell'ambito dello stesso comune.

Il Dirigente del Settore  
Arch. Patrizia VERNONI  
(f.to in originale)

Visto: il Direttore regionale  
Dott. Giuseppe BENEDETTO  
(f.to in originale)